

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 settembre 2016

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di settembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Laurent VIERIN interviene alla seduta alle ore 8.03, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1253.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1282** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ATTRAVERSO PROCEDURE SELETTIVE UNICHE, PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 6 E DALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 12 AGOSTO 2016".

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane” che disciplina le modalità di organizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata di alcune funzioni e servizi comunali, con l’obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sul territorio regionale;

richiamati, in particolare:

- l’articolo 2, comma 1, secondo cui le funzioni e i servizi comunali sono esercitati in ambito territoriale regionale, in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines o mediante convenzioni tra enti locali, e in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali;
- l’articolo 3, comma 2, ai sensi del quale le funzioni ed i servizi comunali esercitati in forma associata in ambito territoriale regionale sono svolti dai Comuni per il tramite del CELVA, del Comune di Aosta e dell’Amministrazione regionale;
- l’articolo 26, comma 1, in base al quale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 6/2014, vale a dire entro il 13 febbraio 2015, occorre stipulare delle convenzioni per stabilire i tempi e i modi secondo cui i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dei citati soggetti, le funzioni ed i servizi comunali relativi agli ambiti di attività individuati;

vista la convenzione quadro per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali di cui all’art. 6, comma 1, della l.r. 6/2014, gestiti in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale, approvata con propria deliberazione del 20 marzo 2015, n. 421, e sottoscritta dai Comuni valdostani e dal Presidente della Regione in data 12 agosto 2016, recante “Convenzione quadro per l’esercizio in forma associata per il tramite dell’Amministrazione regionale, delle funzioni e dei servizi comunali previsti dall’art. 6, comma , della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6”, ed in particolare:

- l’articolo 9 (Disposizioni attuative), secondo cui “i rapporti organizzativi e finanziari tra le strutture dirigenziali regionali di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 e gli Enti convenzionati possono essere disciplinati, per ciascuna delle funzioni e ciascuno dei servizi comunali di cui all’art. 2, mediante apposito regolamento di funzionamento e/o linee guida, approvati con deliberazione della Giunta regionale d’intesa con il CPEL”;

- l’articolo 12 (Rapporti finanziari), secondo cui “gli oneri a carico dei Comuni, derivanti dalla gestione in forma associata delle funzioni di cui all’art. 2, sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, secondo le modalità di cui all’art. 25, comma 3, della legge medesima. Tali oneri saranno determinati annualmente dalla legge finanziaria regionale, in base ai criteri individuati dai regolamenti di funzionamento e/o delle linee guida di cui all’art. 9”;

considerata l’opportunità di approvare le linee guida riguardanti le funzioni in materia di personale esercitate per il tramite dell’Amministrazione regionale, previste dall’articolo 4 della l.r. 6/2014, ed in particolare, le procedure selettive per il reclutamento del personale;

visto che, con propria deliberazione del 29 maggio 2015, n. 783, è stato costituito un gruppo di lavoro per la realizzazione delle linee guida per l’esercizio in forma associata, per il tramite dell’Amministrazione regionale, delle procedure selettive per il reclutamento del personale che ha elaborato le linee guida di cui all’oggetto;

richiamato l'articolo 67, comma 2, della legge regionale 54/1998, che stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali;

considerato che con nota prot. n. 18387/UP del 12/09/2016 è stato chiesto al Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali di esprimere l'intesa in ordine all'approvazione delle linee guida per il reclutamento di personale attraverso procedure selettive uniche, previste dall'art. 6, della l.r. 6/2014 e dalla convezione sottoscritta in data 12.08.2016;

preso atto che il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole sulla suddetta intesa nella riunione del 20/09/2016, come comunicato con nota prot. n. 816/CPEL del 20/09/2016;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida riguardanti le procedure selettive uniche, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la spesa per le procedure concorsuali trova copertura sugli stanziamenti previsti per il triennio 2016/2017 sui seguenti capitoli:
 - 20420 "Spese per il funzionamento di comitati e commissioni", richiesta 20603 "Spese per i compensi agli esperti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive di competenza regionale";
 - 20479 "Spese per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento di prove selettive di competenza regionale", richiesta 21271 "Spese per l'utilizzo di beni di terzi per lo svolgimento di prove selettive di competenza regionale",

e che gli impegni saranno adottati con atti di gestione al momento dell'effettiva attivazione delle singole procedure concorsuali.

PROCEDURE SELETTIVE UNICHE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE

LINEE GUIDA

Titolo I

Aspetti organizzativi

Art. 1

(Soggetto competente per la gestione delle procedure selettive uniche)

1. Il soggetto competente per la gestione delle procedure selettive uniche è la struttura dirigenziale alla quale viene attribuita la competenza in materia di concorsi con atto di organizzazione della Giunta Regionale, per tutti gli atti di gestione della procedura.

Art. 2

(Svolgimento della procedura selettiva unica)

1. La Regione predispone il bando e gestisce l'intera procedura concorsuale, secondo le disposizioni vigenti.
2. Gli Enti mettono a disposizione gratuitamente eventuali locali idonei allo svolgimento delle prove, fatto salvo il rimborso delle spese vive da essi sostenute.

Capo I

Procedure per le assunzioni a tempo indeterminato

Art. 3

(Adempimenti preliminari)

1. Entro il 31 gennaio, ciascun Ente effettua la ricognizione delle eccedenze e comunica la presenza di eventuale personale in disponibilità alla Regione, in modo che sia predisposto un apposito elenco.
 2. Le informazioni in ordine alla programmazione del fabbisogno sono inviate entro il 15 marzo alla Regione.
 3. Gli Enti sono tenuti a formulare autonomamente la previsione della riserva di posto destinata ai volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 33 del r.r. 1/2013, cumulando frazioni di
-

posto come previsto dalla normativa vigente, e a comunicare alla Regione la necessità di riservare posti per il profilo messo a concorso, in caso di raggiungimento dell'unità.

4. La Regione, effettuata l'istruttoria al fine di collocare utilmente il personale in disponibilità, procede al reclutamento di personale individuando, con deliberazione della Giunta regionale, in base alle richieste pervenute, le procedure selettive pubbliche da bandire.

Art. 4

(Graduatorie e comunicazioni per assunzioni a tempo indeterminato)

1. La Regione predispose una graduatoria per ciascun Ente coinvolto nella procedura selettiva e una graduatoria generale di tutti i candidati risultati idonei all'esito della procedura selettiva unica, valida per l'assunzione in Regione e in tutti gli altri Enti convenzionati, anche successivamente all'espletamento della selezione.
2. A ciascuno degli Enti coinvolti è trasmessa la relativa graduatoria per la gestione della stessa relativamente all'assunzione del vincitore e ad eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. L'Ufficio regionale competente monitora lo scorrimento delle graduatorie.
4. Ogni Ente che assume personale è tenuto a comunicare all'Ufficio regionale competente i nominativi del personale assunto a tempo indeterminato e degli eventuali rinunciari.
5. Tutti gli adempimenti connessi all'assunzione, comprese le comunicazioni obbligatorie, sono di competenza dell'Ente che procede all'assunzione.

Capo II

Procedure per le assunzioni a tempo determinato

Art. 5

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Gli Enti coinvolti nella procedura selettiva unica utilizzano la propria graduatoria e, una volta esaurita, la graduatoria generale per assunzioni a tempo determinato.
 2. Gli Enti non coinvolti contattano l'Ufficio regionale competente per conoscere i nominativi dei candidati utilmente collocati in graduatoria, non ancora assunti da altri Enti, per assunzioni a tempo determinato.
 3. Gli Enti che assumono personale dalle graduatorie generate da una procedura selettiva unica sono tenuti a comunicare all'Ufficio regionale competente i nominativi del personale assunto a tempo determinato e degli eventuali rinunciari nonché i dati relativi ai periodi di assunzione e ad eventuali proroghe.
 4. Tutti gli adempimenti connessi all'assunzione, comprese le comunicazioni obbligatorie, sono di competenza dell'Ente che procede all'assunzione.
-

(Procedure selettive per l'assunzione a tempo determinato)

1. La Regione gestisce anche le procedure selettive uniche per l'assunzione di dipendenti a tempo determinato, qualora si rendessero necessarie in caso di esaurimento delle graduatorie delle procedure selettive uniche già esistenti.

Capo III

Accertamento linguistico

Art. 7

(Procedura)

1. La Regione organizza le prove per l'accertamento linguistico che si rendesse necessario al di fuori delle procedure selettive.
2. L'Ente interessato richiede, con nota scritta, all'Ufficio regionale competente in materia di concorsi di procedere all'accertamento linguistico, specificando la categoria e posizione del posto per cui è richiesto.
3. L'Ufficio regionale competente predispone gli atti necessari per la costituzione della Commissione e per l'espletamento delle prove, comunicando all'Ente interessato l'esito dell'accertamento.

Titolo II

Aspetti economici

Art. 8

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri a carico degli Enti, derivanti dalla gestione in forma associata delle procedure selettive uniche, finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge medesima, sono annualmente determinati, a partire dall'anno 2017, sulla base del costo del servizio e ripartiti in relazione all'incidenza percentuale del numero di dipendenti a tempo determinato e a tempo indeterminato degli enti locali rispetto al totale dei dipendenti della Regione e degli enti locali risultanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente.
-